Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Martedì, 28 giugno** — **Numero 151**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **40**; semestre L. **21**; trimestre L. **16**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **45**; » » **26**; » » **18**
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » **90**; » » **50**; » » **30**
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,40** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,50** } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I.

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto legge 16 giugno 1921, n. 780, *che apporta maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e variazioni al bilancio del fondo massa della R. guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per le finanze, per l'esercizio finanziario 1920-1921, sono apportate le variazioni di cui alle unite tabelle *A* e *B* firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art 2.

È autorizzata l'assegnazione suppletiva di lire 31.500 per l'accertamento della consistenza patrimoniale dei Canali Cavour.

Detta somma sarà inscritta per lire 13.500 in aumento al capitolo 217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1920-921 e per lire 18.000 in aumento del corrispondente capitolo dell'esercizio 1921-922.

Art. 3.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1920-1921:

Cap. n. 254-*bis*. (Nella nuova rubrica: « Amministrazione del bollo e delle concessioni governative »). Spese per acquisto di mobili, scaffali, attrezzi ed oggetti diversi per la sistemazione del deposito generale dei valori bollati di nuova istituzione in Torino.	150,000 —
Cap. n. 258-*bis*. (Nella nuova rubrica: « Corpo della guardia di finanza »). « Pagamento del materiale residuato dalla guerra ceduto alla R. guardia di finanza »	5,000,000 —
Cap. n. 263-*bis*. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per spese di locali pel servizio doganale nelle stazioni ferroviarie di confine	800 000 —
	5 950 000 —

Art. 4.

Per la gestione delle due fattorie di Stato in provincia di Salerno per la coltivazione di tabacco, è autorizzata per l'esercizio 1920 921 l'assegnazione suppletiva di lire 15 000 da inscriversi al capitolo 266 « spese di funzionamento delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, articolo 2 e il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 486 », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1920-921, in aggiunta allo stanziamento di lire 150.000 stabilito dal citato decreto 22 febbraio 1917, n. 486, già aumentato di lire 20.000 col R. decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 21.

Art. 5.

Sono approvate le seguenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1920-921:

Cap. n. 338. Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli, occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	+	65,000 —
Cap. n. 340. Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Roma occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	+	242,000 —
Cap. n. 342. Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Palermo occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	+	95,000 —
		402,000 —

Art. 6.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della R. guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1920-921, sono apportate le variazioni di cui alle annesse tabelle *C* e *D*, firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabella A.

TABELLA di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1920-921.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 2. Spese d'ufficio	60,000
Cap. n. 6. Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili)	150,000
Cap. n. 7. Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	120,000
Cap. n. 8. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendente dal Segretariato generale, ecc.	130,000
Cap. n. 10. Trasporti di registri, stampe e mobili, spese postali e varie d'ufficio	50,000
Cap. n. 13. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, ecc.	7,000,000 —
Cap. n. 15. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, ecc.	60,000 —
Cap. n. 17. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari, ecc.	122.000 —
Cap. n. 18. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione provinciale compresi i segretari delle Giunte tecniche e delle Commissioni censuarie provinciali, ecc.	160 000 —
Cap. n. 20. Spese casuali	15,000 —
Cap. n. 21. Retribuzione al personale avventizio, straordinario ed assimilato dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze	500,000 —
Cap. n. 28. Indennità di missione, indennità di funzioni e indennità di disagiata residenza, soprassoldi per eccedenza sulla media di lavoro prestabilita, spese per lavori a cottimo, ecc.	227,500 —
Cap. n. 30. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli	200,000 —
Cap. n. 32. Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, spese	

d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, istrumenti, ecc. . . . . 100,000 —

Cap. n. 31. Indennità di viaggio e di soggiorno, indennità di funzioni al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli Uffici tecnici di finanza e indennità di disagiata residenza. . . . . 597,000 —

Cap. n. 35. Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici. . . . . . . 50,000 —

Cap. n. 38 Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli uffici tecnici di finanza e spese per visite medico-fiscali. 25,000 —

Cap. n. 44. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni, ecc. . . . . 3[illegible]0,000 —

Cap. n. 45 Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari . . . . 50,000 —

Cap. n. 46. Indennità agli ispettori (Spese fisse) . . 110,000 —

Cap. n. 48 Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ai altri per la scoperta e la repressione delle contravvenzioni di bolli, ecc 4000

Cap. n. 49. Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione centrale . . . . 1000 —

Cap. n 50. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) . . 150,000 —

Cap. n. 51. Spese per la sicurezza e l'arredamento degli uffici esecutivi e pel trasporto dei mobili, registri e stampati in caso di trasferimento di sede, ecc. . . . . 150,000 —

Cap. n. 52. Provvista di registri e stampati per i servizi del demanio e delle tasse . . . . . . 1,162,000 —

Cap. n. 55. Spesa per il pagamento ai Comuni ed alle Provincie della quota loro spettante sul provento della tassa sulle automobili, ecc. . . . . 2,800,000 —

Cap. n. 56. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione, ecc. . . . . 650,000 —

Cap. n. 57-*bis*. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sulle vendite di oggetti di lusso e sugli scambi, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative. . . . 1,900,000 —

Cap. n. 63. Spese di materiale, personale avventizio, indennità e mercedi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio . . 12,000 —

Cap. n. 67. Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali . . . . 3,000 —

Cap. n. 71. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). 200,000 —

Cap. n. 72. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria) . . . . 1,000,000 —

Cap. n. 75. Spese per la gestione diretta del lago Fusaro e dei suoi annessi . . . . 10,000 —

Cap. n. 97. Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette sui redditi . . . . 200,000 —

Cap. n. 98. Spese di ufficio delle agenzie delle imposte dirette; acquisto, riparazione e trasporto di mobili, acquisto di libri, ecc. . . 150,000 —

Cap. n. 99 Provvista di stampati e registri diversi e rilegatura di libri e registri in servizio dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette . . . . 600,000 —

Cap. n. 103. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette . . . . . 25,000 —

Cap. n. 119 Casermaggio, materiali acquisto, noleggio, riparazioni ed esercizio di galleggianti addetti alla vigilanza finanziaria ecc 500,000

Cap. n. 120. Costruzioni di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza . . . 300,000 —

Cap. n. 126. Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane ed imposte indirette . . . . 30,000 —

Cap. n. 127 Provvista di stampati e registri per i servizi delle dogane ed imposte indirette e dell'ufficio trattati 900,000

Cap. n. 128 Spese d'ufficio, variabili e materiale per l'Amministrazione centrale . . . . . 2,000 —

Cap. n. 132. Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle gabelle in missione nell'interesse dei diversi rami del servizio gabellario e indennità di funzioni agli ispettori superiori e al direttore dell'ufficio tecnico delle dogane . . . . 15,000 —

Cap. n. 137 Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza, ecc. . 1,800,000 —

Cap. n. 141. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ecc. . . . . 2,300,000 —

Cap. n. 142. Personale straordinario delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici o loro riparazione - Mercedi . . . . 6,000 —

Cap. n. 148. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale . . . . 50,000 —

Cap. n. 149. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale mobile ad uso delle dogane e spese per fornitura d'acqua e di luce negli edifici doganali e barriere . . . . 60,000 —

Cap. n. 150. Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e loro trasporto - Noleggio di barche, ecc . . . . 30,000 —

Cap. n. 151. Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di condutture di acqua, ecc. . . . . . 80,000 —

Cap. n. 153. Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; per facchinaggio, raccolta di disegni, ecc. 35,000 —

Cap. n. 162-*bis*. Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, ed al personale della guardia di finanza per lavori straordinari, ecc. . . . . 50,000 —

Cap. n. 164. Sussidio annuo ai Comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti ecc. . . . . 400,000 —

Cap. n. 165. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate ecc. . . . 65,000 —

Cap. n. 166. Contributo dello Stato nella gestione dal dazio consumo di Roma in amministrazione diretta corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria) . . . . 242,000 —

Cap. n. 167. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Palermo, in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria) . . . . . 95,000 —

Cap. n. 170. Contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di Istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali . . . . 15,000 —

Cap. n. 173. Spese per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi, ecc. 80,000 —

Cap. n. 174. Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto . . . . . . 3,000 —

Cap. n. 178. Fitto di locali (Spese fisse) . . . . 3,000 —

Cap. n. 180. Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di affitto, e di locali inerenti al servizio compartimentale degli ispettori amministrativi dei monopoli industriali . . . . 30,000 —

Cap. n. 183. Provvista di registri e stampati, spese per la pubblicazione e la diffusione di notizie nell'interesse dei monopoli industriali e per acquisto di libri, abbonamenti e pubblicazioni periodiche e traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale . . . . 500,000 —

Cap. n. 185. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale delle coltivazioni, delle manifatture, ecc. . . . . . . 300,000 —

Cap. n. 186. Paghe agli operai delle Manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali dei Monopoli industriali ed operai ecc . . . . 3,500,000 —

Cap. n. 188. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle coltivazioni dei tabacchi, soprassoldi agli impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali pei monopoli industriali ed operai ecc. . . . . 500,000 —

Cap. n. 190. Compra di tabacchi, e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi ecc. . . . . 60,000,000 —

Cap. n. 191. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi; indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria). . . . . 4,000,000 —

Cap. n. 192. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, materiali diversi e recipienti, provvista di combustibili e di altri articoli, fornitura d'acqua, ecc. . . 65,000 —

Cap. n. 193. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti e per usi vari, ecc. . . . . 8,000,000 —

Cap. n. 194. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio della Azienda dei tabacchi . . . . 500,000 —

Cap. n. 196. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, ecc. . . . . 1,800,000 —

Cap. n. 201. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine) . . . . 2,000,000 —

Cap. n. 205. Trasporto di sali e di materiali diversi, acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria) . . . . 5,000,000 —

Cap. n. 207. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spese di esercizio e di trasporto dei sali e spese per operazioni speciali, ecc. . . . . 1,000,000 —

Cap. n. 209. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita (Spesa d'ordine) . . . . . 200,000 —

Cap. n. 210. Spese inerenti ai servizi dei magazzini di deposito dei tabacchi e dei sali per adattamento, manutenzione e riparazione di locali, ecc . . . . 200,000 —

Cap. n. 211. Spese inerenti ai servizi degli uffici di vendita e delle rivendite per adattamento, manutenzione e riparazione di locali, ecc. 100,000 —

Cap. n. 212. Paghe agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali), soprassoldi agli impiegati del ruolo tecnico, ecc. . . . 400,000 —

Cap. n. 216. Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi (Spese fisse) . . . . 10,000 —

Cap. n. 217. Acquisto, perizia, collaudo, condizionatura e trasporto dei fiammiferi; acquisto di macchine, attrezzi, ecc. . . . . 38,000,000 —

Cap. n. 218. Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio e di magazzino, di stampati, di personale avventizio e di facchinaggio interno, soprassoldi al personale di ruolo per prolungamento d'orario, ecc. . . . . 400,000 —

Cap. n. 220. Spesa per acquisto, bollatura e trasporto delle carte da giuoco (Spesa obbligatoria) . . . . 400,000 —

Cap. n. 221. Spese d'ufficio e di distribuzione delle carte da giuoco, provviste di stampati, di macchine e mobili, ecc. . . . . 200,000 —

Cap. n. 223. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, ecc. . . . . 4,000,000 —

Cap. n. 224. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino, ecc. 200,000 —

Cap. n. 242. Acquisti eventuali di stabili. . . . . 400,000 —

Cap. n. 260. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di stato e di Banca (Spesa obbligatoria) . . . 1,000,000 —

Cap. n. 262. Spese per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 161, portante provvedimenti per l'acquisto per conto dello Stato, e la vendita di saccarina, in sostituzione dello zucchero . . . . 2,000,000 —

Cap. n. 264. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	2,000 —
Cap. n. 286. Assegni e indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di funzioni e di cauzione, di disagiata residenza e di servizio notturno (Napoli)	25,000 —
Cap. n. 289. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazioni, manutenzione, ecc. (Napoli)	40.000 —
Cap. n. 297. Assegni e indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di funzioni e di cauzione, di disagiata residenza e di servizio notturno (Roma)	62.000 —
Cap. n. 300. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazioni, manutenzione, ecc. (Roma)	180,000 —
Cap. n. 308. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di funzioni e di cauzione, di disagiata località, ecc. (Palermo)	35,000 —
Cap. n. 311. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, spese di riparazione, ecc. (Palermo)	60,000 —
Cap. n. 325 (aggiunto). Spese per il funzionamento della Commissione incaricata della compilazione dei testi unici e dei regolamenti generali delle tasse sugli affari, per compensi ai componenti la Commissione stessa e ai funzionari di segreteria e per l'allestimento del materiale occorrente (R. decreto 19 novembre 1914, n. 1421)	7,000 —
	161,230,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Il ministro delle finanze
FACTA.

Tabella B.

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 47. Indennità ai volontari demaniali	100,000 —
Cap. n. 131. Indennità agli allievi chimici delle dogane ed imposte indirette, secondo l'art 9 del regolamento 27 novembre 1910, n. 898	60,000 —
Cap. n. 261. Spese varie occorrenti per l'esecuzione ed applicazione delle norme contenute nel decreto Luogotenenziale 18 ottobre 1916, n. 1332, che sottopone a norme di controllo il consumo dello zucchero	25,000 —
Cap. n. 279. Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 23 luglio 1906, n. 623, spesa d'ordine)	3,000 —
	188,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI

Il ministro delle finanze
FACTA.

Tabella C.

VARIAZIONI allo stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della R. guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921.

Entrate ordinarie - Entrate effettive.

Cap. n. 2. Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla massa per la costruzione di una caserma per la R. guardia di finanza in Roma, ecc.	53,672 50
Cap. n. 5. Quote di soldo trattenute agli agenti ricoverati nello infermerie presidiarie del corpo o soldo dei sottufficiali, ecc.	55,000 —
Cap. n. 7. Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del corpo	5,000,000 —
	5,108,672 50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.
Il ministro delle finanze
FACTA.

Tabella D.

Variazioni allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921.

Spesa ordinaria - Spese effettive.

Cap. n. 2. Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ecc.	2,000 —
Cap. n. 3. Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario, ecc.	11,0 0 —
Cap. n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa, ecc.	5,000,000 —
Cap. n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del corpo e altre per manutenzione e rinnovazione del materiale	40,000 —
Cap. n. 10. Compensi per lavori straordinari nell'interesse dell'Amministrazione della massa	2,000 —
Cap. n. 16. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	53,672 50
	5,108,672 50

Spesa straordinaria - Movimento di capitali.

Cap. n. 20. Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla massa per la costruzione di una caserma per la R. guardia di finanza in Roma, ecc.	53,672 50
	5,162,345 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.
Il ministro delle finanze
FACTA.

Regio decreto 28 aprile 1921, n. 783, *che modifica quello 5 agosto 1912, n. 945, concernente l'applicazione della tassa camerale dalla Camera di commercio e industria di Benevento.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 151, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il R. decreto 8 maggio 1904, n CCLXXIII (p s., che autorizza la Camera di commercio e industria di Benevento a imporre una tassa annua sui redditi di natura commerciale e industriale del distretto camerale;

Visto il R. decreto 5 agosto 1912, n 945, che modifica l'art. 5 del suddetto R. decreto 8 maggio 1904;

Vista la deliberazione della predetta Camera di commercio e industria in data 22 dicembre 1919, con la quale viene proposta una modificazione dell'aliquota d'imposizione della tassa camerale, per soddisfare alle nuove esigenze del bilancio camerale;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo unico del R. decreto 5 agosto 1912, n. 945, è sostituito il seguente:

« L'aliquota può essere applicata nella misura progressiva seguente:

Redditi accertati di R. M. al netto da L. 200,01 a L. 500, aliquota massima per 100 lire di reddito L. 2,50.

Id. da L. 500,01 a L. 1000, id. L. 2,70.

Id. da L. 1000,01 a L. 2500, id. D. 2,90.

Id. da L 2500,01 a L. 5000, id. L. 3,10.

Id. da L. 5000,01 a L. 7500, id. L. 3,30.

Id. da L. 7500,01 a L. 10.000 ed oltre, id. L. 3,50.

Art. 2.

Il suindicato R. decreto 2 maggio 1904, n. CCLXXIII (p. s.) rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 28 aprile 1921, n. 784, *che modifica la tariffa dei diritti di segreteria della Camera di commercio e industria di Como.*

[illegible] ELE III

per grazia [illegible] della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1867, n. MDCCCCXVIII, che autorizza la Camera di commercio e industria di Como a prelevare diritti di segreteria sugli atti e sui certificati da essa rilasciati;

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria ed il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Vista la deliberazione 4 dicembre 1920 della suddetta Camera di commercio e industria, con la quale si stabilisce una nuova tariffa per detti diritti di segreteria;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa approvata e resa esecutiva col Regio decreto 7 luglio 1867, n. 1918, è sostituita la seguente;

1° per ogni certificato (diritto fisso), L. 3,00;

2° per ogni visto, vidimazione o legalizzazione di firma, L. 1,00;

3° ricerca o visione di un atto, L. 1,00;

4° copia di deliberazione o di altri atti della Camera o di documenti depositati nei suoi uffici, L 2,00;

5° certificato di inscrizione nel ruolo dei mediatori, nel ruolo dei periti, nel ruolo dei rappresentanti e di altri eventuali ruoli da formarsi dalla Camera, L. 5,00.

Art. 2.

È abrogato il suindicato Regio decreto 7 luglio 1867, n. 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 12 maggio 1921, n. 786, *che modifica il regolamento 2 luglio 1908, n. 457, per il personale aggiunto del catasto e degli uffici tecnici di finanza.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 14 luglio 1907, n. 543;

Visto il regolamento approvato con Nostro decreto 2 luglio 1908, n. 457;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al terzo comma dell'art. 17 del sopracitato regolamento 2 luglio 1908, n. 457, è sostituito il seguente:

« Il lavoro in ufficio deve durare non meno di sette ore nei giorni feriali e non meno di tre ore nei giorni festivi. Per questi ultimi, però, quando non vi ostino speciali esigenze di servizio, è stabilito un turno fra gli impiegati, per modo che almeno uno di essi sia presente in ciascun ufficio o reparto durante tutto il tempo dell'orario festivo, secondo le disposizioni che al riguardo impartirà il capo dell'ufficio ».

Art. 2.

All'art. 29 dello stesso regolamento, è sostituito il seguente:

« Ai tecnici in servizio provvisorio, dopochè abbiano compiuto il tirocinio con esito favorevole, può essere accordato, durante l'anno solare, senza perdita della normale retribuzione, un congedo fino a 15 giorni dal capo dell'ufficio.

« Per le assenze dal servizio non giustificate, ed in ogni caso per quelle eccedenti 15 giorni, non è concessa alcuna retribuzione. Quando però si tratta di assenza per malattia, per gravi ragioni di famiglia, debitamente comprovate, il capo dell'ufficio può corrispondere la retribuzione per altri 15 giorni.

« Per le assenze di maggiore durata, non eccedenti però i due mesi, e nel solo caso di malattia la concessione in tutto o in parte della retribuzione è riservata al Ministero.

« La concessione dei congedi è subordinata alle esigenze del servizio, e di regola è sospesa durante i lavori di campagna.

« Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al personale d'ordine avventizio, che si trovi in servizio da almeno un anno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 12 giugno 1921, n. 797, *che modifica quello 3 settembre 1920, n. 1294, concernente il ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 settembre 1920, n. 1294;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 2 del Nostro decreto 3 settembre 1920, n. 1294, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Qualora, per effetto della nomina, essi venissero a percepire competenze inferiori alle attuali, la differenza verrà loro corrisposta quale assegno - *ad personam* - ma l'ammontare complessivo di cui ciascuno degli operai inservienti e manovali previsti dal presente articolo verrà per tal modo a godere non potrà in nessun caso superare l'ammontare complessivo di quelle spettanti ad un usciere con lo stipendio di lire 3.600, in identiche condizioni di stato civile ».

Art. 2.

Disposizioni transitorie.

Gli operai inservienti e manovali previsti dal Nostro decreto 3 settembre 1920, n. 1294, già nominati uscieri nel ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina in base alle disposizioni del decreto stesso, hanno facoltà, facendone domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, di essere reintegrati nella qualità che essi vi avevano, all'atto della loro nomina ad usciere, nel ruolo del personale lavorante della R. marina.

Art. 3.

Con successivo Nostro decreto il ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina, quale attualmente risulta dalla tabella allegata al Nostro decreto 3 settembre 1920, n. 1294, sarà definitivamente stabilito in relazione al numero degli operai inservienti e manovali previsti dal decreto stesso che rifiuteranno, o comunque, non conseguiranno la nomina ad usciere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 31 marzo 1921, n. 799, *che istituisce in Trento ed in Trieste due circoli ferroviari d'ispezione, determinandone la circoscrizione.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 25 giugno 1905, n. 275, rela-

tivo alla istituzione dell'Ufficio speciale delle ferrovie e dei circoli ferroviari d'ispezione;

Visto il R. decreto 7 agosto 1909, n. 711, che approva il regolamento per il funzionamento dell'Ufficio speciale medesimo;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono istituiti in Trento e in Trieste due Circoli ferroviari d'ispezione.

La rispettiva circoscrizione è provvisoriamente così delimitata:

a) per il Circolo di Trento il territorio compreso nella giurisdizione del Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina;

b) per il Circolo di Trieste il territorio compreso nella giurisdizione del Commissariato generale civile per la Venezia Giulia ed in quella del Commissariato civile di Zara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO.

Visto *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 800, *contenente disposizioni circa l'applicazione della tassa di bollo per i rinvii delle cause civili, stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art 3 della legge 7 aprile 1921, n. 355, contenente provvedimenti economici a favore della magistratura, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura erariale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di bollo per ogni rinvio delle cause civili stabilita con l'art. 3, lettera *a*), della legge 7 aprile 1921, n. 355, sta a carico dell'attore ove il rinvio avvenga su accordo delle parti, ed a carico della parte che lo abbia domandato o vi abbia dato causa negli altri casi.

La tassa di bollo sugli atti istruttori nelle cause civili stabilita con l'art. 3, lettera *b*), dell'anzidetta legge 7 aprile 1921. sta a carico della parte che ha promosso l'atto struttorio:

Le tasse anzidette si riscuotono a mezzo di marche a tassa fissa da applicarsi:

a) sull'atto di citazione nei rinvî delle cause avanti le preture, i tribunali e le Corti di appello;

b) sulla domanda in carta bollata presentata al presidente nei rinvî delle cause in Cassazione;

c) sui verbali di causa per gli atti istruttori. Le marche sia per i rinvî che per gli atti istruttori dovranno annullarsi dai cancellieri giudiziari mediante scritturazione della data dell'udienza, o della data del verbale.

Art. 2.

Nelle cause per le quali la tassa ed i diritti sono prenotati a debito, la tassa suindicata ove l'obbligo del pagamento ricada sulla parte ammessa al gratuito patrocinio devono essere prenotate assieme alle altre tasse e spese.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art 3 della legge 7 aprile 1921, n. 355, relative all'istituzione delle tasse di bollo anzidette, all'aumento delle tasse di bollo sui decreti di volontaria giurisdizione; al raddoppiamento delle tasse di bollo di sentenza in materia penale e sui decreti penali, e delle tasse di bollo sulle chiamate di causa, ed alla tassa di concessioni governative sulle vidimazioni dei libri di commercio, come pure le disposizioni del presente decreto andranno in vigore col 1° luglio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto: *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 775. Regio decreto 31 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio di ministri, l'Istituto « Corradi Francesco », con sede in Santa Maria, frazione del comune di Sesta Godano, viene eretto in Ente morale sotto un'amministrazione provvisoria con riserva di approvare successivamente il relativo statuto organico.

N. 778. Regio decreto 1° maggio 1921, col quale, sulla proposta del Nostro ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Taormina (Messina), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento relativo.